



BANCA FININT
BEST PEOPLE BEST BUSINESS

PROGETTO DI GOVERNO SOCIETARIO

Redatto ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo societario ed in materia di controlli interni delle banche

FUNZIONE PROCESS OWNER	Direzione Legale
FUNZIONE PROPONENTE	Direzione Legale
FUNZIONI DI VERIFICA	Direzione Compliance
DELIBERANTE	Consiglio di Amministrazione
VERSIONE	V 1.0
DATA EMANAZIONE	09/02/2024

INDICE

1. Introduzione	4
1.1. Scopo del documento	4
1.2. Riferimenti normativi	4
1.3. Definizioni.....	4
2. Il Gruppo Finint.....	6
2.1. Struttura del Gruppo	6
2.2. Modello di amministrazione e controllo	6
2.3. Compiti e responsabilità delle società del Gruppo	7
2.4. Sistema Normativo Interno di Gruppo	8
2.5. Conflitti di interesse	9
2.6. Politiche di remunerazione e incentivazione.....	9
3. Il modello di Corporate Governance del Gruppo.....	11
3.1. Struttura organizzativa	11
3.1.1. Assemblea dei soci.....	11
3.1.2. Consiglio di Amministrazione	12
3.1.3. Presidente del Consiglio di Amministrazione.....	14
3.1.4. Amministratore Delegato	15
3.1.5. Collegio Sindacale	15
3.1.6. Comitati endo-consiliari.....	16
3.1.7. Comitati manageriali.....	17
3.1.8. Organismo di Vigilanza ai sensi del D.lgs. 231/2001	17
3.1.9. Società di revisione	18
3.2. Sistema delle deleghe	18
3.3. Autovalutazione degli Organi Sociali	18
3.4. Sistema dei Controlli Interni di Gruppo	20
3.4.1. Soggetti e competenze del Sistema dei Controlli Interni	21
3.4.2. Interazione nell'ambito del Sistema dei Controlli Interni.....	23
3.4.3. Strumenti del Sistema dei Controlli Interni	24
3.5. Governance ICT del Gruppo	24
4. Flussi informativi.....	27
4.1. Generalità	27
4.2. Architettura dei Flussi Informativi	27
4.2.1. Il sistema delle interrelazioni di Gruppo.....	28

4.2.2. Obblighi di riservatezza28

1. Introduzione

1.1. Scopo del documento

Il presente documento costituisce il Progetto di Governo Societario di Banca Finanziaria Internazionale S.p.A., società Capogruppo del Gruppo Banca Finint (di seguito anche “**Banca Finint**” o “**Banca**”), in conformità alle disposizioni regolamentari che disciplinano il ruolo e il funzionamento degli organi di amministrazione e controllo, nonché il rapporto di questi con la struttura aziendale.

Il documento, in particolare, descrive:

- le ragioni che rendono il modello di amministrazione e controllo prescelto più idoneo ad assicurare l'efficienza della gestione e l'efficacia dei controlli;
- le specifiche scelte attinenti alla struttura organizzativa, ai diritti degli azionisti, alla struttura finanziaria ed alle modalità di gestione dei conflitti di interesse;
- la rappresentazione, per la Capogruppo, delle modalità di raccordo tra gli organi e le funzioni aziendali delle diverse componenti, con specifica attenzione ai profili relativi al sistema dei controlli;
- le responsabilità della Capogruppo e delle altre società del Gruppo e gli strumenti operativi di funzionamento con i quali la Capogruppo esercita il proprio ruolo di governo e supporto del Gruppo.

1.2. Riferimenti normativi

Il presente documento è redatto nel rispetto della legislazione italiana, con particolare riferimento alle normative di primo (ordinamento dello Stato) e di secondo livello (norme di Vigilanza), oltre che dei principi, degli orientamenti e delle best practice proposti dai principali Organismi internazionali, i quali guidano anche l'evoluzione normativa a livello locale.

Tra le fonti normative di riferimento si richiamano:

- Circolare Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 e successivi aggiornamenti;
- Testo Unico della finanza (TUF): Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successivi aggiornamenti
- Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;
- Testo Unico bancario (TUB): Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successivi aggiornamenti
- Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
- Regolamento Intermediari adottato dalla Consob con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 (aggiornato con le modifiche apportate dalla delibera n. 22430 del 28 luglio 2022) e ss.mm.ii;
- Regolamento di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lettere b) e c-bis) del TUF adottato dalla Banca d'Italia con delibera del 5 dicembre 2019;
- Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020 n. 169.

1.3. Definizioni

- **Banca o Capogruppo:** Banca Finanziaria Internazionale S.p.A.
- **Controllata/e:** banche, società finanziarie e società strumentali appartenenti al Gruppo e sottoposte, direttamente o indirettamente, all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo.
- **Gruppo:** si intende il Gruppo Banca Finint, composto dalla Capogruppo e dalle società controllate.
- **Organo con funzione di supervisione strategica (o Consiglio di Amministrazione):** l'Organo aziendale a cui - ai sensi del Codice Civile o per disposizione statutaria - sono attribuite funzioni di

indirizzo della gestione dell'impresa, mediante, tra l'altro, esame e delibera in ordine ai piani industriali o finanziari ovvero alle operazioni strategiche.

- **Organo con funzione di gestione (o Amministratore Delegato):** l'Organo aziendale cui compete dare attuazione, in modo coerente con la propria realtà aziendale, alle strategie e alle politiche definite dall'Organo con funzione di supervisione strategica.
- **Organo con funzione di controllo: (o Collegio Sindacale):** l'Organo che ha la responsabilità di vigilare sulla completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del Sistema dei Controlli Interni.
- **Comitato endo-consiliari:** organi collegiali composti da componenti del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, costituiti per facilitare le attività istruttorie su specifici ambiti a supporto dell'Organo con funzione di supervisione strategica.
- **Comitati manageriali:** organi collegiali composti dall'Amministratore Delegato della Capogruppo e dalle prime linee manageriali della Capogruppo e/o delle società controllate del Gruppo, costituiti per la trattazione di tematiche strategiche e/o specifiche.
- **Funzioni Aziendali di Controllo:** collettivamente, la funzione Risk Management, la funzione Compliance, la funzione Antiriciclaggio e la funzione Internal Audit. Strutture dotate di autonomia e indipendenza e dedicate ad assicurare il corretto ed efficiente funzionamento del Sistema dei Controlli Interni.
- **Potere di gestione:** la definizione e formazione della volontà aziendale, che spetta in prima battuta al Consiglio di Amministrazione, ma che può essere da esso delegata ad uno o più Consiglieri e ad altri organi o dipendenti della Banca, e da questi ultimi subdelegata in coerenza con l'organigramma, con la normativa interna e con il sistema delle responsabilità aziendali.
- **Potere di rappresentanza:** la manifestazione della volontà aziendale all'esterno, mediante la spendita della firma sociale e l'assunzione di impegni verso terzi per conto della Banca.
- **Processo di gestione dei rischi:** l'insieme delle regole, delle procedure, delle risorse (umane, tecnologiche e organizzative) e delle attività di controllo volte a identificare, misurare o valutare, monitorare, prevenire o attenuare nonché comunicare ai livelli gerarchici appropriati tutti i rischi assunti o assumibili nei diversi segmenti, a livello di portafoglio di impresa e di Gruppo, cogliendone, in una logica integrata, anche le interrelazioni reciproche e con l'evoluzione del contesto esterno.
- **Risk Appetite framework – RAF (sistema degli obiettivi di rischio):** il quadro di riferimento che definisce, in coerenza con il massimo rischio assumibile, il business model e il piano strategico, la propensione al rischio, le soglie di tolleranza, i limiti di rischio, le politiche di governo dei rischi, i processi di riferimento necessari per definirli e attuarli.
- **Sistema dei controlli interni (SCI):** insieme delle regole, delle Funzioni, delle strutture, delle risorse, dei processi e delle procedure che mirano ad assicurare, nel rispetto della sana e prudente gestione, il conseguimento delle finalità individuate nelle Disposizioni di Vigilanza (Titolo IV, Capitolo 3, Sezione V della Circolare 285 del 17 dicembre 2013 di Banca d'Italia).
- **ICAAP/ILAAP (“Internal Capital Adequacy Assessment Process” e “Internal Liquidity Adequacy Assessment Process”):** il processo interno di determinazione dell'adeguatezza patrimoniale e di liquidità delle banche, che effettuano un'autonoma valutazione della propria situazione, attuale e prospettica, in relazione ai rischi assunti e alle strategie aziendali, così come disciplinato dal Titolo III, Capitolo 1, Sez. II della Circolare 285 del 17 dicembre 2013 di Banca d'Italia.
- **Autorità di Vigilanza:** Banca d'Italia, CONSOB ed altre autorità competenti a svolgere l'attività di vigilanza.
- **Disposizioni di Vigilanza:** circolari e/o provvedimenti emanati dalle Autorità di Vigilanza, così come aggiornati e modificati.

2. Il Gruppo Finint

2.1. Struttura del Gruppo

Il Gruppo Banca Finint è costituito dalla Capogruppo Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. e da tutte le società controllate sottoposte all'azione di direzione e coordinamento della Capogruppo ed eventualmente partecipate da altri soggetti¹; nello specifico:

- Banca Finanziaria Internazionale S.p.A.: è la Capogruppo dell'omonimo Gruppo Bancario. Oltre al presidio commerciale sul territorio di competenza, le compete la funzione di indirizzo strategico, governo e controllo sull'intero Gruppo;
- Società controllate dal Gruppo: le società controllate dal Gruppo sono rappresentate da società finanziarie e società strumentali, con la responsabilità di presidiare, supportare e sviluppare l'attività commerciale nel mercato di rispettiva competenza, assicurando la gestione del business loro attribuito. Ad oggi il Gruppo è composto, oltre che dalla Capogruppo, da:
 - Finint Private Bank S.p.A., con sede legale in Milano, controllata al 99.63% dalla Capogruppo;
 - Finanziaria Internazionale Investments SGR S.p.A., con sede legale in Conegliano (TV), controllata al 100% dalla Capogruppo;
 - Finint Immobiliare S.r.l., con sede legale in Conegliano (TV), controllata al 100% dalla Capogruppo;
 - Finint Revalue S.p.A., con sede legale in Conegliano (TV), controllata al 70% dalla Capogruppo e controllante al 100% di Finint Revalue Agenzia Immobiliare S.r.l..

Le società appartenenti al Gruppo offrono - in particolare - servizi bancari, finanziari e di credito; la composizione del Gruppo Banca Finint e le caratteristiche quantitative del capitale della Capogruppo (ammontare in euro, numero delle azioni nominative e relativo valore in termini nominali) sono sancite nello Statuto vigente e rese disponibili sul sito web istituzionale.

2.2. Modello di amministrazione e controllo

Il Gruppo adotta il sistema tradizionale di amministrazione e controllo, ritenuto il modello più idoneo ad assicurare l'efficienza di gestione della Banca e l'efficacia dei controlli, perseguendo l'obiettivo di un appropriato bilanciamento dei poteri, oltre che di una puntuale attribuzione delle funzioni di supervisione strategica, di gestione e di controllo².

Il modello tradizionale offre, in particolare, i seguenti punti di forza:

- certezza giuridica con riguardo agli orientamenti dell'Autorità di Vigilanza in materia di governance e agli orientamenti giurisprudenziali in ordine ai doveri degli Organi Aziendali;
- chiara ripartizione di competenze e di responsabilità tra l'attività gestoria e quella di controllo;
- chiara ripartizione tra funzioni di vigilanza del Consiglio di Amministrazione e quelle del Collegio Sindacale.

¹ Inoltre, la Banca detiene partecipazioni in alcune società, non facenti parte del gruppo bancario, costituite ai sensi dell'art. 7.1 della Legge n. 130/1999; detiene, inoltre, partecipazioni, anche non di controllo, in altre società non facenti parte del gruppo bancario.

² Cfr.: Banca d'Italia, Circ. 285/2013, Parte Prima, Titolo IV, Cap. 1, Sez. III "Compiti e poteri degli organi sociali".

2.3. *Compiti e responsabilità delle società del Gruppo*

La Capogruppo:

- promuove la realizzazione del disegno imprenditoriale unitario di Gruppo e lo sviluppo del business mediante l'esercizio completo del suo ruolo istituzionale di indirizzo, governo e controllo sulle società controllate, assicurandone il coordinamento, l'efficienza e la valorizzazione;
- assicura, attraverso l'attività di direzione e coordinamento, la coerenza complessiva dell'assetto di governo del Gruppo, avuto riguardo soprattutto all'esigenza di stabilire adeguate modalità di raccordo tra gli Organi Sociali e le unità organizzative delle diverse componenti del Gruppo, in particolar modo quelle aventi compiti di controllo (Funzioni Aziendali di Controllo);
- in conformità alla normativa esterna di riferimento e applicabile, emana le disposizioni necessarie, con anche l'introduzione di specifici documenti normativi interni, per dare attuazione alle istruzioni di carattere generale e particolare ritenute necessarie soprattutto con riferimento alle disposizioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo;
- assicura il governo strategico e il controllo del Gruppo con la definizione e l'aggiornamento di:
 - strategie, politiche e obiettivi creditizi, commerciali, finanziari e di pricing;
 - architettura organizzativa e informatica complessiva;
 - sistema dei controlli interni e gestione dei rischi;
 - comunicazione istituzionale e immagine;
 - gestione e sviluppo delle risorse umane.

Le società controllate:

- esaminano e recepiscono tutte le determinazioni di governo strategico della Capogruppo salva restando l'autonomia di giudizio e di valutazione sull'interesse della singola realtà, sia pur nell'ottica del maggiore interesse di Gruppo, secondo il criterio dei vantaggi compensativi;
- comunicano alla Capogruppo tutti i dati e le informazioni che la stessa ritenga necessario od opportuno acquisire in relazione all'espletamento delle sue funzioni per adempiere agli obblighi di legge o di vigilanza secondo le tempistiche comunicate dalla Capogruppo, anche in via preventiva e/o preliminare all'emanazione di specifiche normative di Gruppo;
- richiedono pareri e/o autorizzazioni preventive alle funzioni aziendali preposte della Capogruppo sulle materie per le quali – in base alla normativa interna di Gruppo applicabile – sussiste tale obbligo;
- si attengono alle regole, alle politiche ed ai controlli definiti dalle funzioni preposte dalla Capogruppo;
- danno attuazione alle disposizioni emanate dalla Capogruppo;
- assicurano la coerenza della normativa interna applicabile alla società controllata con le politiche e le determinazioni di governo strategico della Capogruppo, fornendo alla Capogruppo adeguata informativa di ogni modifica deliberata dall'Organo/funzione approvante;
- comunicano politiche e determinazioni di governo strategico della Capogruppo alle proprie controllate coerentemente con le indicazioni ricevute, anche in caso di ingresso di nuove società nel proprio perimetro societario, supportando successivamente la Capogruppo nel monitoraggio dell'approvazione ed implementazione delle stesse da parte delle proprie controllate;
- nell'ambito delle strategie, delle politiche e degli obiettivi assegnati dalla Capogruppo, a ciascuna società controllata del Gruppo compete:
 - il raggiungimento degli obiettivi creditizi, finanziari e commerciali;

- il presidio dei mercati e dei clienti sul territorio di competenza;
- il funzionamento delle unità organizzative preposte alla commercializzazione dei prodotti/servizi anche finanziari, bancari e d'investimento offerti alla clientela;
- il coordinamento delle proprie azioni commerciali rispetto alle linee guida del Gruppo;
- la vigilanza sui rischi di ogni natura;
- la salvaguardia del valore delle attività e la prevenzione delle perdite;
- la massima efficienza e trasparenza nello svolgimento degli incarichi;
- la gestione delle risorse.

2.4. Sistema Normativo Interno di Gruppo

L'adozione di un corpo normativo organico, coerente e comune nei suoi principi e linee guida per tutte le società controllate del Gruppo costituisce il fondamentale strumento attraverso il quale la Capogruppo esplica le proprie prerogative di governo e di indirizzo, nel rispetto delle specificità normative e/o delle particolarità di business che caratterizzano ogni società controllata.

La normativa interna predisposta e approvata dalla Capogruppo, che definisce le politiche di gestione, gli obiettivi strategici, gli indirizzi, le linee guida, le regole di comportamento e le metodologie adottate dal Gruppo in relazione a particolari tematiche di interesse avente valenza per l'intero Gruppo Bancario, viene esplicitamente identificata quale Direttiva di Gruppo.

In particolare, attraverso le Direttive di Gruppo, la Capogruppo detta le disposizioni volte ad assicurare il corretto adempimento, da parte di tutte le società controllate del Gruppo, delle istruzioni emanate dalla Banca d'Italia, e ciò con particolare riguardo a:

- vigilanza informativa;
- vigilanza regolamentare, riferita fra l'altro all'adeguatezza patrimoniale;
- partecipazioni detenibili e operazioni straordinarie;
- contenimento del rischio;
- governo societario e ESG;
- organizzazione amministrativo-contabile;
- controlli interni;
- sistemi di remunerazione ed incentivazione;
- conflitti di interesse e operazioni con soggetti collegati;
- ICT Strategy & Security.

Le società controllate del Gruppo recepiscono le norme emanate dalla Capogruppo. Laddove specificità normative e/o delle particolarità di business impongano una specifica regolamentazione, al fine di uniformarsi alla legislazione vigente nel rispetto delle politiche delineate dalla Capogruppo e richiamate nelle norme di Governance recepite, le società controllate possono emettere norme proprie (e.g. Regolamenti, Circolari e Norme Operative).

L'Ufficio Affari Societari provvede alla divulgazione della nuova normativa a tutte le società controllate e monitora l'effettivo recepimento, raccogliendo le relative evidenze.

Banca Finint, inoltre, si è dotata di un regolamento di gestione della normativa interna che ha l'obiettivo di descrivere la struttura della normativa interna della Banca, in particolare:

- definire la gerarchia delle fonti e la struttura complessiva dell'impianto normativo;
- definire le tipologie di documenti ammessi e, per ciascuno, l'organizzazione dei contenuti;
- descrivere le regole che disciplinano il ciclo di vita della documentazione specificando, per ciascuna sua fase, ruoli e responsabilità.

2.5. Conflitti di interesse

La Capogruppo ha definito e formalizzato in una Direttiva di Gruppo le regole applicabili alle operazioni con soggetti collegati, in osservanza alle prescrizioni normative previste dalla Banca d'Italia, volte a disciplinare e presidiare i casi di possibili conflitti di interesse in operazioni che vedono coinvolti taluni soggetti la cui vicinanza ai centri decisionali dell'impresa può compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti ed altre transazioni nei confronti dei soggetti medesimi, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della Banca – e più in generale del Gruppo – a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per depositanti e azionisti. Le società controllate sono tenute a recepire e ad uniformarsi alla summenzionata Direttiva di Gruppo.

In conformità con le Disposizioni di Vigilanza, la Capogruppo si è dotata di un Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati, costituito nell'ambito del Consiglio di Amministrazione di Banca Finint. Quest'ultimo svolge un ruolo di valutazione, supporto e proposta in materia di organizzazione e svolgimento dei controlli interni sulla complessiva attività di assunzione e gestione di rischi verso Soggetti Collegati, nonché per la generale verifica di coerenza dell'attività con gli indirizzi strategici e gestionali.

Gli assetti organizzativi e il sistema dei controlli interni approntati dalla Capogruppo sono tesi ad assicurare il rispetto costante dei Limiti Prudenziali e delle procedure deliberative stabiliti dalla normativa primaria e secondaria applicabile al Gruppo, nonché a prevenire e gestire correttamente – in linea con una sana e prudente gestione – i potenziali conflitti di interesse inerenti ai rapporti intercorrenti con i Soggetti Collegati.

La Capogruppo censisce le Parti Correlate e le Controparti Rilevanti e, nei limiti dell'ordinaria diligenza, individua i Soggetti Connessi. Essa determina il perimetro dei Soggetti Collegati per l'intero Gruppo Bancario; pertanto, la Banca e le altre società del Gruppo Bancario fanno riferimento al medesimo elenco nell'applicazione della summenzionata Direttiva di Gruppo a livello individuale.

I Soggetti Collegati (ivi comprese le Controparti Rilevanti) nonché i soggetti rientranti nel novero del Personale più Rilevante, unitamente ai Soggetti Collegati al Personale Più Rilevante, sono inclusi in un apposito documento informatico (la "Mappatura") redatto e conservato a cura dell'Ufficio Affari Societari della Capogruppo.

L'aggiornamento della Mappatura avviene a cura dell'Ufficio Affari Societari della Capogruppo, con il supporto della funzione Compliance, tempestivamente e comunque con cadenza almeno trimestrale sulla base delle informazioni ricevute dalle Parti Correlate, dalle Controparte Rilevanti, dal Personale Più Rilevante, dalle Banche Controllate, dagli Intermediari Vigilati appartenenti al Gruppo Bancario e dalle strutture di business.

Tale Mappatura è resa disponibile nella intranet aziendale ed è messa a disposizione di tutte le società del Gruppo Bancario e di tutte le strutture e funzioni delle predette società.

2.6. Politiche di remunerazione e incentivazione

L'Assemblea della Capogruppo approva ogni anno le politiche di remunerazione del Gruppo, coerenti con le caratteristiche del Gruppo stesso e conformi alle regole della normativa tempo per tempo vigente. Tali politiche hanno l'obiettivo di garantire coerenza con la prudente gestione del rischio e con gli obiettivi di medio-lungo periodo, anche disponendo un corretto bilanciamento tra le componenti della remunerazione.

Le Politiche di Remunerazione del Gruppo, adottate ai sensi della Circolare 285 del 17 dicembre 2013 e successive modifiche e integrazioni di Banca d'Italia, hanno lo scopo di disciplinare le politiche di remunerazione del Gruppo Banca Finint affinché le stesse siano in linea con la mission, le strategie ed i risultati,

opportunamente corretti, al fine di tener conto di tutti i rischi ed evitare incentivi distorti che possano indurre a violazioni normative o ad un disallineamento tra il profilo di rischio del Gruppo e dei suoi dipendenti.

Il sistema di incentivazione e remunerazione di Banca Finint è orientato al raggiungimento degli obiettivi di medio-lungo termine ed è bilanciato in funzione della categoria di riferimento, sulla base delle seguenti componenti:

- retribuzione fissa;
- remunerazione variabile basata sulla misurazione della *performance* di breve e di lungo termine;
- *benefit*.

La remunerazione degli Amministratori non esecutivi (incluso Presidente) e dei Sindaci è costituita da un compenso fisso. Il pacchetto retributivo dell'Amministratore Delegato, del Vice-Presidente e degli Amministratori esecutivi si compone di un emolumento fisso e di una componente variabile definita all'interno del Piano pluriennale di remunerazione e incentivazione del personale più rilevante.

3. Il modello di Corporate Governance del Gruppo

3.1. Struttura organizzativa

La Capogruppo ha definito una Direttiva di Gruppo che disciplina il modello di governo del Gruppo Banca Finint, esplicitando le modalità con cui viene esercitato il potere di direzione e coordinamento da parte della Banca. Quest'ultima, assicura il governo strategico e il controllo del Gruppo. In particolare, il Consiglio di Amministrazione della Banca:

- determina i criteri per il coordinamento e la direzione delle Controllate e per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia;
- definisce gli orientamenti strategici e di business;
- definisce gli obiettivi e le politiche di gestione del rischio del Gruppo Bancario;
- assicura continuamente l'adeguatezza della struttura organizzativa e la corretta distribuzione di compiti e responsabilità all'interno del Gruppo Bancario;
- verifica che il sistema di flussi informativi infragruppo sia adeguato, completo e tempestivo;
- assume le decisioni in ordine all'assunzione e alla cessione di partecipazioni modificative della composizione del Gruppo.

I Consigli di Amministrazione delle società controllate attuano, per quanto di loro competenza, le indicazioni strategiche della Capogruppo.

In tutte le società del Gruppo le strutture - ad eccezione delle Funzioni Aziendali di Controllo - operano in forma organizzata a riporto dell'Amministratore Delegato. Questi dà attuazione alle decisioni degli Organi della Società nell'ambito delle deleghe di potere gestorio attribuitegli e nel rispetto dei vincoli normativi esterni e interni alla Società. Le strutture operano nell'ambito di un assetto organizzativo approvato dai rispettivi Consigli di Amministrazione e coerente con il Modello di governo di Gruppo.

La Capogruppo dota il Gruppo di un sistema unitario di controlli interni che consenta l'effettivo controllo sia sulle scelte strategiche del Gruppo nel suo complesso sia sull'equilibrio gestionale delle singole componenti. In tale ambito:

- il Collegio Sindacale della Capogruppo – in qualità di Organo con funzione di controllo - si coordina con gli omologhi Organi delle società controllate;
- le Funzioni Aziendali di Controllo della Capogruppo riportano al Consiglio di Amministrazione, si coordinano tra loro e interagiscono, ove presenti, con le strutture omologhe istituite presso le società controllate, coerentemente al modello per esse previsto dall'assetto Sistema dei Controlli Interni.

3.1.1. Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci si riunisce presso la sede sociale oppure in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione purché nel territorio della Repubblica Italiana o in altro Paese facente parte dell'Unione Europea, fatta salva la possibilità di intervenire mediante mezzi di telecomunicazione ai sensi della normativa vigente e dello Statuto.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno nei termini di legge ed ogni qualvolta ritenuto necessario dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta occorra deliberare sulle materie ad essa riservate dalla legge o dallo Statuto.

L'Assemblea è convocata mediante avviso giunto all'indirizzo degli aventi diritto con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con l'indicazione del luogo fisico in cui si svolge l'Assemblea, nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati mediante mezzi di telecomunicazione, la data e l'ora di convocazione dell'Assemblea, le materie all'ordine del giorno, le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge. L'indicazione del luogo fisico non sarà necessaria qualora, su indicazione dell'organo amministrativo, l'Assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

Per il diritto di intervento e di rappresentanza, per la validità di costituzione, per l'oggetto e per la validità delle deliberazioni, per la redazione dei verbali si osservano le norme di legge.

Oltre alle materie attribuite alla competenza assembleare dalla legge, ai termini di Statuto sono riservate all'esclusiva competenza dell'Assemblea ordinaria le deliberazioni in merito a:

- la determinazione dei compensi spettanti agli organi sociali nominati dall'Assemblea stessa, fermo restando che l'Assemblea potrà determinare un importo complessivo per la remunerazione degli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da ripartirsi tra i singoli componenti secondo le determinazioni del Consiglio di Amministrazione;
- l'approvazione delle politiche in materia di remunerazione ed incentivazione a favore dei componenti degli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo e del restante personale, ivi inclusi i piani di compensi basati sull'attribuzione di strumenti finanziari;
- i criteri per la determinazione del compenso da accordare al personale più rilevante, in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione, il tutto nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente;
- le eventuali proposte del Consiglio di Amministrazione, sentito il Comitato per le Remunerazioni, volte ad elevare:
 - il rapporto di 1:1 tra la componente variabile e la componente fissa della remunerazione individuale del personale più rilevante, nel rispetto ed entro i limiti fissati dalla normativa vigente;
 - il compenso del Presidente del Consiglio di Amministrazione oltre i limiti previsti dalla normativa vigente.

Le nomine delle cariche sociali sono deliberate con le maggioranze di legge.

Come disciplinato dallo Statuto, i soci hanno la facoltà di esercitare il diritto di recesso nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge. Il diritto di recesso non compete ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine e l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

3.1.2. Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione della Banca è l'Organo destinatario della Funzione di supervisione strategica, nel quale si concentrano le funzioni di indirizzo e/o di supervisione strategica della gestione sociale. Il Consiglio di Amministrazione è anche responsabile dell'attuazione degli indirizzi strategici e della complessiva gestione aziendale.

Il Consiglio dirige, supervisiona, coordina e monitora lo svolgimento delle attività relative alle Funzioni attribuite alle Unità Organizzative di cui costituisce il riferimento gerarchico.

Il Consiglio attribuisce specifiche deleghe all'Amministratore Delegato; il contenuto di tali deleghe viene riflesso nel Testo unico dei poteri e delle deleghe operative.

Esso trova la propria disciplina nelle disposizioni di legge, regolamentari e nello Statuto.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge e ai sensi del vigente Statuto Sociale della Banca, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione - e non sono delegabili - le decisioni concernenti, tra le altre:

- l'indirizzo generale nonché la definizione e la modifica delle linee strategiche e dei piani industriali e finanziari;
- la definizione e l'approvazione degli obiettivi di rischio, della soglia di tolleranza (ove identificata) e delle politiche di governo dei rischi;
- l'adozione di misure volte ad assicurare un efficace confronto dialettico tra gli organi di gestione e i responsabili delle principali funzioni aziendali e la verifica nel tempo delle scelte e delle decisioni da questi assunte;
- la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni di revisione interna, di conformità e di controllo dei rischi, sentito il Collegio Sindacale;
- l'eventuale nomina e revoca del Direttore Generale;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni strategiche e/o modificative della composizione del Gruppo bancario, comunque nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2361 comma 2 c.c. e fatta eccezione per la compravendita di strumenti finanziari per negoziazione;
- la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del Gruppo e per assicurare il rispetto della disciplina di vigilanza, inclusa l'esecuzione, da parte delle società controllate, delle istruzioni e dei provvedimenti impartiti dalla Banca d'Italia;
- l'adozione e la modifica di eventuali politiche, direttive di Gruppo, regolamenti e metodologie (ivi compresa la policy per la promozione della diversità e dell'inclusività), nonché di ogni altro atto analogo riservato dalla legge o dalla normativa secondaria alla competenza del Consiglio (fatta eccezione per l'eventuale regolamento dei lavori assembleari, la cui adozione è riservata all'Assemblea Ordinaria);
- la costituzione di eventuali comitati o commissioni funzioni consultive o di coordinamento (ivi incluso, a titolo esemplificativo, il Comitato per le Remunerazioni);
- l'approvazione dell'assetto organizzativo e di governo societario della Banca, garantendo la chiara distinzione di compiti e funzioni, nonché la prevenzione dei conflitti di interesse;
- la supervisione del processo di informazione al pubblico e di comunicazione della Banca;
- l'approvazione dei sistemi contabili e di rendicontazione (reporting);
- l'approvazione, il riesame e l'aggiornamento del piano di risanamento, nonché la sua modifica e il suo aggiornamento su richiesta dell'autorità di vigilanza;
- l'adozione, su richiesta dell'autorità di vigilanza, delle modifiche da apportare all'attività, alla struttura organizzativa o alla forma societaria della Banca o del Gruppo bancario, e delle altre misure necessarie per conseguire le finalità del piano di risanamento, nonché l'eliminazione delle cause che formano presupposto dell'intervento precoce;

- la decisione di adottare una misura prevista nel piano di risanamento o di astenersi dall'adottare una misura pur ricorrendone le circostanze.

Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

- l'incorporazione di società possedute interamente o al 90%;
- l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- l'indicazione di quali Amministratori abbiano la rappresentanza della Società;
- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative, anche regolamentari;
- il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale.

I membri dei CdA (della Capogruppo e delle società controllate) sono eletti dall'Assemblea.

I CdA delle società controllate sono orientati al conseguimento degli obiettivi secondo la linea tracciata dalla strategia di Gruppo definita dal CdA della Capogruppo. Quest'ultimo esercita un'azione di controllo sulla realizzazione degli indirizzi strategici.

I Consigli di Amministrazione delle società controllate esercitano la funzione di supervisione strategica per le rispettive società nel rispetto delle indicazioni del CdA della Capogruppo.

I Consigli di Amministrazione della Capogruppo e delle società controllate agiscono nel rispetto degli obblighi di legge sull'agire informato³ e nella consapevolezza degli obblighi regolamentari esplicitati, fra l'altro, nelle disposizioni della Banca d'Italia.

Il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo si è, inoltre, dotato di un proprio Regolamento ove vengono disciplinate, in particolare, le seguenti materie:

- la composizione;
- le responsabilità;
- il ruolo del Presidente del CdA;
- le modalità di svolgimento delle riunioni, con evidenza dei ruoli presenti all'interno del CdA;
- le modalità di assunzione delle delibere e della loro conseguente verbalizzazione e archiviazione.

3.1.3. Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione svolge una funzione cruciale per garantire l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, il buon funzionamento dell'Organo consiliare e assicurare il bilanciamento dei poteri, in coerenza con i compiti in tema di organizzazione dei lavori del Consiglio e di circolazione delle informazioni che gli vengono attribuiti dal Codice Civile e dalle Disposizioni di Vigilanza.

In riferimento all'indizione e allo svolgimento delle riunioni del Consiglio, il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio, organizzandone e coordinandone i lavori;
- cura che nella predisposizione dell'ordine del giorno delle riunioni e nella conduzione del dibattito consiliare siano trattate con priorità le questioni a rilevanza strategica, garantendo che ad esse sia dedicato

³ Art. 2381, comma 6, del Codice Civile: "Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società".

tutto il tempo necessario, contenendo se possibile il numero di argomenti da trattare, così da assicurare un dibattito esaustivo per ciascuno di essi;

- si adopera affinché sia garantita l'efficacia del dibattito consiliare – all'uopo favorendo in modo neutrale la dialettica tra componenti esecutivi e non esecutivi e sollecitando la partecipazione attiva dei componenti non esecutivi ai lavori del Consiglio – e le deliberazioni alle quali giunge il Consiglio siano il risultato di un'adeguata dialettica e del contributo consapevole e ragionato di tutti suoi componenti; a tal fine, provvede, secondo le modalità e le tempistiche previste dal Regolamento dell'Organo di appartenenza, affinché: i) ai Consiglieri sia trasmessa con congruo anticipo la documentazione a supporto delle deliberazioni dell'Organo o, almeno, una prima informativa sulle materie che verranno discusse e ii) la documentazione a supporto delle deliberazioni, in particolare quella resa ai componenti non esecutivi, sia adeguata in termini quantitativi e qualitativi rispetto alle materie iscritte all'ordine del giorno;
- verifica che le deliberazioni del Consiglio siano adeguatamente verbalizzate e documentate, che ad esse sia data regolare esecuzione, e che esse siano trasmesse – laddove necessario o richiesto – all'Autorità di Vigilanza.

Inoltre, il Presidente si pone come interlocutore degli organi interni di controllo e dei comitati interni; sovrintende alle relazioni esterne ed istituzionali; garantisce che la Banca predisponga e attui piani di formazione adeguati dei componenti del Consiglio e del Collegio Sindacale, al fine di preservarne ed incrementarne le competenze tecniche; assicura che il processo di autovalutazione del Consiglio: i) tenga conto del grado di complessità dei lavori dell'Organo, ii) sia svolto con efficacia e che iii) sia seguito, laddove necessario, dall'adozione delle concrete misure correttive per far fronte alle eventuali carenze riscontrate.

3.1.4. Amministratore Delegato

L'Amministratore Delegato è destinatario della funzione di gestione ed è quindi responsabile dell'attuazione degli indirizzi strategici e della complessiva gestione aziendale.

All'Amministratore Delegato sono delegati i compiti di gestione e quindi a tale soggetto spetta l'attuazione degli indirizzi deliberati nell'esercizio della funzione di supervisione strategica.

L'Amministratore Delegato della Banca dirige, supervisiona, coordina e monitora lo svolgimento delle attività relative alle Funzioni attribuite alle Unità Organizzative di cui costituisce il riferimento gerarchico.

Quale Organo aziendale della Capogruppo del Gruppo Bancario è responsabile di supportare le competenti Unità Organizzative e gli Organi aziendali della Capogruppo nel garantire l'unitarietà dell'azione del Gruppo, la veicolazione dei flussi informativi e l'esecuzione degli indirizzi della Capogruppo.

L'Amministratore Delegato è, inoltre, responsabile di tutte le eventuali ulteriori attività assegnategli dalle disposizioni statutarie e di quelle attribuite da parte delle Disposizioni di Vigilanza e/o da parte di ulteriori norme di autoregolamentazione approvate dai competenti Organi aziendali della Banca.

3.1.5. Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è destinatario della Funzione di Controllo ed è quindi responsabile di vigilare sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile adottato.

Tale controllo è orientato al mantenimento della sana e prudente gestione, ispirata a criteri di piena efficienza funzionale e di correttezza nello svolgimento delle sue attività. Il Collegio Sindacale, nello svolgimento dei propri compiti, si relaziona con gli altri soggetti aventi incarichi di controllo.

I membri del Collegio Sindacale (della Capogruppo e delle società controllate) sono eletti dall'Assemblea.

In particolare, il Collegio Sindacale:

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e amministrativo adottato dalla Società, sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni e sul suo concreto funzionamento;
- verifica l'adeguatezza e la funzionalità dell'assetto contabile, valutandone accuratamente la professionalità e l'esperienza affinché siano proporzionati alle dimensioni e alla complessità operativa della Società, al fine di assicurare una corretta rappresentazione dei fatti aziendali e, a tale riguardo, si coordina nel continuo con la Società di revisione legale;
- informa senza indugio le Autorità di Vigilanza di tutti gli atti o fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire un'irregolarità nella gestione della Società o una violazione delle norme che ne disciplinano l'attività;
- svolge un'autovalutazione sulla propria composizione e sul proprio funzionamento, sulla base di criteri e modalità coerenti con le proprie caratteristiche.

Il Collegio Sindacale della Capogruppo si è, inoltre, dotato di un proprio Regolamento ove vengono disciplinate, in particolare, le modalità di funzionamento del Collegio, con specifico riferimento a: i) la frequenza e le modalità di convocazione delle riunioni; ii) le modalità di svolgimento delle riunioni, con evidenza dei ruoli presenti all'interno dello stesso.

3.1.6. Comitati endo-consiliari

La Capogruppo al fine di facilitare le attività istruttorie e supportare l'organo con funzione di supervisione strategica, incrementandone l'efficienza e l'efficacia, ha previsto, nell'ambito del proprio modello di governo societario, l'istituzione ed il funzionamento dei Comitati endo-consiliari specializzati su specifiche tematiche nell'ambito del Consiglio di Amministrazione di Capogruppo.

I comitati endo-consiliari previsti sono:

- Comitato Rischi e sostenibilità: svolge funzioni di supporto al Consiglio di Amministrazione in materia di rischi e sistema dei controlli interni, nella prospettiva di una consapevole assunzione del rischio e di definizione delle linee di gestione più opportune per la Banca e per il Gruppo;
- Comitato Nomine e Remunerazioni: svolge funzioni di supporto al Consiglio di Amministrazione in materia di nomine ed in materia di remunerazioni, nella prospettiva di esprimersi in materia di nomine e di valutare l'adeguatezza delle politiche e dei piani di remunerazione e incentivazione per la Banca e per il Gruppo, nonché le loro implicazioni in relazione all'assunzione e gestione dei rischi;
- Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati: svolge funzioni di supporto al Consiglio di Amministrazione in materia di operazioni con parti correlate e ogni funzione la cui responsabilità è attribuita agli Amministratori Indipendenti dalle normative applicabili alla Banca.

Le funzioni dei Comitati endo-consiliari della Capogruppo sono estese, in logica di Gruppo, anche alle società controllate, ove previsto/applicabile/necessario.

In tale direzione i Comitati endo-consiliari della Capogruppo ove ritenuto rilevante per la propria operatività e per i propri indirizzi, potranno invitare a partecipare alle proprie riunioni, in via stabile e/o occasionale, esponenti delle società controllate.

3.1.7. Comitati manageriali

I Comitati manageriali sono organi collegiali composti dall'Amministratore Delegato della Capogruppo e dalle prime linee manageriali della Capogruppo e/o delle società controllate del Gruppo, ove applicabile, aventi ad oggetto la trattazione di tematiche strategiche e/o specifiche in funzione della mission dei rispetti comitati (tra i quali, Comitato direzione e coordinamento, Comitato tesoreria, Comitato Sostenibilità, Comitato crediti, Comitato commerciale e strategico di Gruppo, Comitato investimenti di Gruppo).

I Comitati manageriali, costituiti presso la Capogruppo, possono svolgere funzioni:

- consultive, a supporto dell'Amministratore Delegato e/o Direttore Generale ove nominato;
- deliberative, su specifici ambiti in funzione delle attribuzioni a ciascuno di essi assegnate dal Consiglio di Amministrazione e/o dall'Amministratore Delegato.

Il funzionamento dei Comitati è disciplinato in appositi regolamenti che ne descrivono:

- scopo e responsabilità;
- composizione;
- attribuzioni del Presidente e del Segretario;
- modalità di svolgimento delle riunioni e verbalizzazione.

3.1.8. Organismo di Vigilanza ai sensi del D.lgs. 231/2001

La Banca ha attribuito il ruolo di Organismo di Vigilanza, ex D.lgs. 231/2001, al Collegio Sindacale.

Quest'ultimo è tenuto a vigilare:

- sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione di cui si dota la Banca per prevenire i reati rilevanti ai fini del medesimo decreto;
- sulla reale efficacia ed effettiva capacità dei modelli, in relazione alla struttura aziendale, di prevenire la commissione dei suddetti reati;
- sull'opportunità di aggiornamento dei modelli, in relazione alle mutate condizioni aziendali e alle novità legislative e regolamentari.

Esso è tenuto, inoltre, a vigilare in via continuativa, avvalendosi delle risultanze della reportistica degli interventi delle funzioni di controllo interno, sull'osservanza da parte dei destinatari delle regole di condotta, rilevando eventuali scostamenti.

I modelli organizzativi adottati dalle società controllate, pur rispettando l'autonomia dei singoli Organismi di Vigilanza e le specificità delle Società, si ispirano a principi e metodologie definiti dalla Capogruppo.

3.1.9. Società di revisione

In ottemperanza alle vigenti disposizioni normative e statutarie in materia, la revisione legale dei conti della Banca è esercitata da una società di revisione iscritta nell'apposito registro ai sensi dell'art. 2409 bis del Codice Civile come sostituito dall'art. 37, comma 8, del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n.39.

In particolare, l'attività di revisione legale consiste nel:

- esprimere con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto;
- verificare nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione della Banca.

3.2. Sistema delle deleghe

Il Consiglio di Amministrazione - nei limiti previsti dalla legge - può delegare proprie attribuzioni non esclusive ad un Amministratore Delegato o ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero conferire incarichi speciali ad uno o più dei membri del Consiglio.

Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate. La comunicazione viene effettuata oralmente in occasione delle riunioni consiliari, ovvero mediante nota scritta al Collegio Sindacale.

La Banca ha formalizzato all'interno del Testo Unico dei Poteri e delle Deleghe i principali poteri di gestione e i poteri di rappresentanza conferiti agli organi sociali, ai responsabili di direzione e ad alcuni responsabili di altre unità organizzative della Banca, sulla base delle decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione.

Nel sistema di governance adottato dalla Banca, così come più in generale secondo le regole della rappresentanza commerciale disciplinata dagli articoli 2203 e ss. del Codice Civile, in linea di principio i poteri di gestione e di poteri di rappresentanza coincidono. Pertanto, se una funzione della Banca può decidere la conclusione di una determinata operazione poiché alla stessa è stato attribuito il relativo potere di gestione, la stessa funzione potrà di norma anche validamente rappresentare ed impegnare la Banca di fronte a terzi.

In base a questo principio, in particolare, ciascun Responsabile di Direzione della Banca in linea di principio è autorizzato a firmare (firma singola) in nome e per conto della Banca qualsiasi contratto, atto o documento rivolto ai terzi, che manifesti verso l'esterno, impegnando la Banca, una decisione la cui assunzione sia stata a lui demandata per effetto dell'attribuzione del relativo potere di gestione, fatte salve eventuali deroghe a tale principio generale di "corrispondenza" tra poteri di gestione e poteri di rappresentanza, di volta in volta stabilite e formalizzate.

3.3. Autovalutazione degli Organi Sociali

La composizione degli Organi Sociali assume un rilievo centrale per l'efficace assolvimento dei compiti loro affidati dalla legge, dalle Disposizioni di Vigilanza e dallo Statuto. In particolare, il requisito dell'idoneità degli esponenti aziendali ricopre una posizione fondamentale negli assetti di governo societario della Banca, contribuendo in modo determinante ad assicurare una sana e prudente gestione della stessa.

Una corretta e adeguata composizione degli Organi Sociali si delinea sotto un duplice profilo:

- quantitativo, allorquando il numero dei componenti degli organi sociali risulta adeguato alle dimensioni ed alla complessità dell'assetto organizzativo della Banca, affinché l'intera operatività aziendale sia presidiata efficacemente in termini di gestione e controlli;
- qualitativo, in quanto per il corretto espletamento delle funzioni si richiede che negli organi con funzioni di supervisione strategica, di gestione e di controllo siano presenti soggetti:
 - pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni che ciascuno di essi è chiamato a svolgere (funzione di supervisione, di gestione o di controllo, funzioni esecutive e non, componenti indipendenti, ecc.);
 - dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire, anche in eventuali comitati interni all'organo, e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della Banca e del Gruppo;
 - con competenze diffuse tra tutti i componenti e opportunamente diversificate, in modo da consentire che ciascuno dei componenti, sia all'interno dei comitati di cui è parte sia nell'ambito di decisioni collegiali, possa effettivamente contribuire, tra l'altro, a individuare e perseguire idonee strategie e ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della Banca;
 - adeguatamente diversificati per genere, per età e, se possibile, per provenienza geografica, al fine di favorire una pluralità di approcci e prospettive nell'analisi dei problemi e nell'assunzione delle decisioni, evitando il rischio di comportamenti di mero allineamento a posizioni prevalenti, interne o esterne alla Banca;
 - che dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità del loro incarico, fermo il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla normativa applicabile;
 - che indirizzino la loro azione al perseguimento dell'interesse complessivo della Banca, indipendentemente dalla compagine societaria che li ha votati o dalla lista da cui sono tratti, operando con indipendenza di giudizio.

La normativa applicabile prevede, infatti, che l'organo con funzione di supervisione strategica e – se collegiale – l'organo di gestione, nonché l'organo con funzione di controllo, svolgano un processo di valutazione dei requisiti di idoneità dei propri esponenti, con le seguenti finalità:

- assicurare una verifica del corretto ed efficace funzionamento dell'Organo e della sua adeguata composizione;
- garantire il rispetto sostanziale delle Disposizioni di Vigilanza e delle finalità che esse intendono realizzare;
- individuare i principali punti di debolezza e definire le azioni correttive da adottare.

Con lo scopo di garantire il rispetto sostanziale delle Disposizioni di Vigilanza e al fine di individuare i principali punti di debolezza e definire le azioni correttive da adottare, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale conducono periodicamente un processo di autovalutazione della complessiva adeguatezza rispetto al ruolo ricoperto.

Il processo di autovalutazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale è stato formalizzato all'interno di un Regolamento, il quale disciplina la valutazione di idoneità e stabilisce:

- i requisiti tassativi e imprescindibili che gli esponenti devono possedere per l'assunzione degli incarichi;
- un insieme più ampio di criteri che concorrono a qualificare l'idoneità dell'esponente e che consentono, tra l'altro, di tenere conto delle specificità del ruolo o dell'incarico ricoperto nonché delle caratteristiche della Banca e del Gruppo.

3.4. Sistema dei Controlli Interni di Gruppo

Il Gruppo Banca Finint si è dotato di un Sistema dei Controlli Interni (SCI) costituito da un insieme di regole, procedure e strutture organizzative volte a consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei rischi aziendali, una conduzione del Gruppo corretta e coerente con gli obiettivi prefissati di performance, miglioramento, salvaguardia, informazione e conformità.

La cultura del controllo assume una posizione di rilievo nella scala dei valori del Gruppo e, di conseguenza, non riguarda solo le Funzioni Aziendali di Controllo, ma coinvolge tutta l'organizzazione nella definizione, applicazione ed evoluzione di meccanismi, metodologie e strumenti in grado di identificare, misurare/valutare, gestire/mitigare i rischi, secondo i criteri di:

- proporzionalità, intesa come applicazione del quadro normativo in funzione della natura dell'attività svolta, della tipologia dei servizi prestati, della complessità operativa e delle caratteristiche dimensionali delle società controllate del Gruppo;
- integrazione, intesa come ricerca di meccanismi di coordinamento e armonizzazione tra i diversi attori del Sistema dei Controlli Interni con utilizzo di metodologie che consentano di fornire informazioni complete, fruibili, e frutto di un processo integrato di valutazione che consentano di pervenire ad una visione unitaria per l'assunzione consapevole delle decisioni;
- economicità, intesa come ricerca di un adeguato trade off tra costo complessivo del controllo e corretto presidio dei rischi;
- evoluzione, intesa come ricerca nel continuo di meccanismi finalizzati al miglioramento dell'assetto del Sistema dei Controlli Interni e della sua efficacia ed efficienza.

In coerenza con quanto previsto dal Sistema dei Controlli Interni Integrato, ciascuna società controllata si dota di un Sistema dei Controlli Interni coerente con le strategie e le politiche del Gruppo in materia di controlli, fermo restando il rispetto della disciplina eventualmente applicabile su base individuale. Le società controllate hanno piena responsabilità del governo della propria realtà e, ferme restando le esigenze di Gruppo, adottano autonomamente le misure rispondenti a specifiche esigenze di presidio dei rischi, sottoponendo le stesse al preventivo esame della Capogruppo per consentire a quest'ultima di svolgere al meglio il proprio ruolo di direzione e coordinamento del Gruppo.

Le caratteristiche di impianto e di funzionamento del Sistema dei Controlli Interni devono essere coerenti e operare in stretta connessione con le linee guida definite dalla Capogruppo per consentire alla stessa di poter esercitare, in modo efficace ed efficiente, i controlli strategici, gestionali e tecnico-operativi che deve esperire nel rispetto delle Disposizioni di Vigilanza.

Le attività di controllo di secondo e terzo livello delle singole società controllate possono essere, qualora ritenuto opportuno e considerando le necessità delle medesime controllate e del Gruppo, parzialmente o totalmente accentrate presso la Capogruppo o presso altre Società del Gruppo, assicurando che ciò non pregiudichi la coerenza delle strategie e delle politiche del Gruppo in materia di controlli. L'opportunità di accentrare le attività di controllo viene valutata tenendo conto delle dimensioni organizzative ed operative della Controllata, delle specificità territoriali e dei profili di rischio connessi, nonché di criteri che salvaguardino l'efficacia ed efficienza dell'azione di controllo (principio di proporzionalità).

3.4.1. *Soggetti e competenze del Sistema dei Controlli Interni*

Nell'ambito del Sistema dei Controlli Interni di Gruppo operano:

- il Consiglio di Amministrazione, il quale:
 - definisce ed approva le linee di indirizzo in materia di sistema dei controlli interni, in coerenza con il livello di rischio accettato, con gli indirizzi strategici e con il principio di proporzionalità; in tale ambito approva la costituzione delle Funzioni Aziendali di Controllo, i compiti e le responsabilità loro assegnati, nonché le modalità di coordinamento, di scambio di flussi informativi e di collaborazione fra le stesse;
 - verifica che le Funzioni Aziendali di Controllo siano autonome all'interno della struttura organizzativa nonché adeguate – sia qualitativamente, sia quantitativamente - a livello di risorse;
 - approva il programma annuale di attività delle Funzioni Aziendali di Controllo;
 - esamina e prende atto delle relazioni annuali delle Funzioni Aziendali di Controllo;
 - promuove la cultura dei controlli presso il personale della Banca.

- Il Collegio Sindacale, il quale:
 - analizza i flussi informativi messi a disposizione da parte degli altri Organi Aziendali e delle Funzioni Aziendali di Controllo;
 - accerta la completezza, l'efficacia e l'adeguatezza di tutte le strutture e funzioni coinvolte nel sistema dei controlli, il corretto assolvimento dei compiti e l'adeguato coordinamento delle medesime, promuovendo gli interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate;
 - segnala al Consiglio di Amministrazione le carenze e le irregolarità riscontrate e richiede l'adozione di idonee misure correttive, verificandone nel tempo l'efficacia;
 - esprime il proprio parere, oltre che in merito alle decisioni riguardanti la nomina e la revoca dei responsabili delle Funzioni Aziendali di Controllo anche sulla definizione degli elementi essenziali dell'architettura complessiva del sistema dei controlli (poteri, responsabilità, risorse, flussi informativi, gestione dei conflitti di interesse);
 - verifica e approfondisce cause e rimedi delle irregolarità gestionali, delle anomalie andamentali, delle lacune degli assetti organizzativi e contabili.

- L'Amministratore Delegato, il quale:
 - informa il Consiglio di Amministrazione circa la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità e l'affidabilità del sistema dei controlli interni;
 - pone in essere le iniziative e gli interventi necessari per garantire nel continuo la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità e l'affidabilità del sistema dei controlli interni e porta i risultati delle verifiche effettuate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione;

- il Comitato Rischi e sostenibilità, il quale supporta il Consiglio di Amministrazione in materia di rischi e sistema dei controlli interni, in particolare esso pone particolare attenzione per tutte quelle attività strumentali e necessarie affinché l'organo con funzione di supervisione strategica possa addivenire ad una corretta ed efficace determinazione del Risk Appetite Framework (RAF) e delle politiche di governo dei rischi;

- le Funzioni Aziendali di Controllo (i.e. Internal Audit, Risk Management, Compliance e Antiriciclaggio, di seguito anche “FAC”), le quali oltre ad indirizzare, supportare e assistere le corrispondenti unità organizzative costituite in seno alle società controllate, assolvono anche ai seguenti scopi:
 - la funzione Internal Audit controlla, in un’ottica di controlli di terzo livello, il regolare andamento dell’operatività e l’evoluzione dei rischi; valuta la completezza, l’adeguatezza, la funzionalità e l’affidabilità della struttura organizzativa e delle altre componenti del sistema dei controlli interni, portando all’attenzione degli Organi Aziendali i possibili miglioramenti, con particolare riferimento al RAF, al processo di gestione dei rischi nonché agli strumenti di misurazione e controllo degli stessi;
 - la funzione Risk Management costituisce il presidio di controllo di secondo livello sulle attività di gestione dei rischi, collabora alla definizione e all’attuazione del RAF e delle relative politiche di governo dei rischi, attraverso un adeguato processo di gestione dei rischi;
 - la funzione Compliance costituisce il presidio di controllo di secondo livello sulla conformità alla normativa di riferimento, presiede alla gestione del rischio di non conformità con riguardo all’attività aziendale, verificando che le procedure interne siano adeguate alla mitigazione dei rischi;
 - la funzione Antiriciclaggio, in quanto presidio di controllo di secondo livello, verifica nel continuo l’idoneità del sistema dei controlli interni e delle procedure adottate a prevenzione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e propone modifiche organizzative e procedurali necessarie o opportune al fine di assicurare un adeguato presidio dei rischi.

La Capogruppo disciplina, in appositi regolamenti, i principi, i criteri e le principali attribuzioni delle Funzioni Aziendali di Controllo, definendo le interrelazioni tra le stesse e gli Organi Sociali.

- tutte le strutture operative e di business della Capogruppo e delle società controllate, attraverso le attività di controllo svolte nell’ambito dei processi aziendali in cui sono coinvolte.

Le società controllate, in coerenza con le linee guida organizzative e di governo impartite dalla Capogruppo, istituiscono le FAC e predispongono la relativa regolamentazione interna.

Le Funzioni Aziendali di Controllo sono dotate di autonomia e indipendenza. Nel dettaglio:

- esse sono collocate alle dirette dipendenze dei Consigli di Amministrazione;
- hanno accesso diretto al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale senza restrizioni o intermediazioni;
- possono accedere a tutte le informazioni/documentazione rilevanti per la realizzazione delle proprie attività, anche attraverso il colloquio diretto con i dipendenti della Banca;
- non sono coinvolte nelle attività che sono chiamate a controllare;
- i Responsabili delle FAC della Capogruppo sono nominati e revocati dal CdA, sentito il parere del rispettivo Collegio Sindacale.

Si precisa, da ultimo, che il coordinamento delle Società Controllate del Gruppo in merito ai controlli interni e in generale alla gestione e monitoraggio dei rischi è assicurato dalle Funzioni Aziendali di Controllo di Capogruppo ed in particolare:

- nel caso in cui la funzione di controllo sia accentrata presso la Capogruppo, dalla nomina dei Referenti della Funzione Aziendale di Controllo esternalizzata presso le società controllate;
- nel caso in cui la Controllata non ricorra all'esternalizzazione, dal meccanismo di direzione e coordinamento dei Responsabili delle Funzioni Aziendali di Controllo delle singole società controllate verso i Responsabili delle Funzioni Aziendali di Controllo di Capogruppo.

3.4.2. Interazione nell'ambito del Sistema dei Controlli Interni

Il Gruppo Banca Finint ha posto in essere un percorso di integrazione delle Funzioni di Controllo volto alla definizione di un sistema integrato efficiente ed efficace per la gestione dei rischi aziendali. Il presupposto del modello integrato, anche al fine di evitare sovrapposizioni o lacune, è la definizione a cura del Consiglio di Amministrazione dei compiti e delle responsabilità dei vari Organi e delle Funzioni di Controllo, dei flussi informativi tra le diverse Funzioni/Organi e tra queste/i e gli Organi aziendali.

Al fine di perseguire l'obiettivo dell'integrazione del Sistema dei Controlli Interni e garantirne il corretto funzionamento, la Banca, nell'ambito delle iniziative intraprese in tema di organizzazione e controlli interni, adotta una struttura organizzativa e metodologica per la valutazione della funzionalità, efficienza ed efficacia del complessivo Sistema dei Controlli Interni che si definisce come un Modello Integrato di valutazione del Sistema dei Controlli Interni (in breve, il "Modello Integrato").

Il Modello Integrato si propone, secondo un approccio basato sul rischio e orientato al processo, di esprimere una opinione sull'adeguatezza e la funzionalità del Sistema dei Controlli Interni attraverso l'analisi dei rischi insiti nei processi aziendali e dei corrispondenti presidi organizzativi e di controllo.

Il Modello Integrato, partendo dall'analisi di indicatori riferiti ai principali rischi cui l'azienda è esposta e passando per la valutazione dei corrispondenti presidi organizzativi e di controllo, si prefigge di supportare la valutazione della "vulnerabilità" del Sistema dei Controlli Interni rispetto ai rischi stessi, che rappresenta un importante driver per l'individuazione delle aree di miglioramento e per l'attivazione dei necessari interventi correttivi finalizzati a riportare il presidio dei rischi ai livelli desiderati.

L'obiettivo primario del Modello è pertanto quello di mettere a disposizione delle Funzioni aziendali/Organi competenti (in primis il Consiglio di Amministrazione per il tramite del Comitato Rischi e sostenibilità) un "Tableau de Bord" che consenta di avere un quadro completo delle variabili necessarie per la l'assunzione di scelte consapevoli in ordine alla progettazione/ottimizzazione del Sistema dei Controlli Interni a presidio dei rischi.

Il Modello Integrato si fonda sull'utilizzo di un patrimonio informativo comune tra i diversi attori dello SCI che consenta lo sviluppo di logiche integrate di valutazione e rappresentazione dei risultati. Il patrimonio informativo comune è costituito da variabili quali processi, rischi, controlli, metriche e schemi di reporting che deve essere condiviso.

Al fine di agevolare lo scambio di informazioni tra le Funzioni Aziendali di Controllo di secondo e terzo livello della Banca e valorizzare le sinergie tra le stesse, è stato istituito un apposito Comitato di Coordinamento delle Funzioni Aziendali di Controllo.

Il ruolo di coordinamento del predetto Comitato si manifesta principalmente nella condivisione dei rispettivi Piani Annuali delle attività e dei Tableau de Bord trimestrali, prima della formale presentazione agli Organi Collegiali competenti (Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale, OdV 231/01), nonché degli esiti delle rispettive attività di controllo svolte, con particolare riferimento a criticità e/o tematiche meritevoli di attenzione.

Degli esiti delle riunioni del Comitato di Coordinamento viene informato anche il Comitato di Direzione e/o altri Comitati ai quali partecipi una FAC e ci sia attinenza e rilevanza degli argomenti trattati, nel rispetto del principio di autonomia, indipendenza e competenza.

Nell'ambito del coordinamento delle Funzioni di Controllo, è previsto lo svolgimento di riunioni di norma trimestrali, alle quali possono partecipare, su invito, anche altre Funzioni aziendali, ove opportuno, nonché i membri del Collegio Sindacale/Organismo di Vigilanza e i responsabili delle Funzioni di Controllo delle società controllate. Di tali incontri è mantenuta traccia in appositi verbali di riunione opportunamente formalizzati e conservati.

3.4.3. Strumenti del Sistema dei Controlli Interni

Il Gruppo ha definito un processo di gestione dei rischi, costituito dall'insieme delle regole, delle procedure, delle risorse (umane, tecnologiche e organizzative) e delle attività di controllo volte a identificare, misurare o valutare, monitorare, prevenire o attenuare nonché comunicare ai livelli gerarchici appropriati tutti i rischi assunti o assumibili nei diversi segmenti, a livello di portafoglio di impresa e di Gruppo, cogliendone, in una logica integrata, anche le interrelazioni reciproche e con l'evoluzione del contesto esterno.

Per contribuire al funzionamento efficiente ed efficace del processo di gestione dei rischi in grado di coprire tutti i rischi assunti o assumibili dal Gruppo nella sua interezza, il Gruppo ha implementato, anche nel rispetto delle Disposizioni di Vigilanza, il sistema degli obiettivi di rischio (Risk Appetite Framework – RAF), il processo di autovalutazione dell'adeguatezza della dotazione patrimoniale (ICAAP) ed il processo di autovalutazione dell'adeguatezza del profilo di liquidità (ILAAP).

In particolare, il RAF costituisce il quadro di riferimento che definisce, in coerenza con il massimo rischio assumibile, il business model e il piano strategico, la propensione al rischio, le soglie di tolleranza, i limiti di rischio, le politiche di governo dei rischi, i processi di riferimento necessari per definirli e attuarli.

La Capogruppo definisce e approva il RAF di Gruppo, assicurando la coerenza tra l'operatività, la complessità e le dimensioni del Gruppo e il RAF stesso. Il RAF di Gruppo tiene conto delle specifiche operatività e dei connessi profili di rischio di ciascuna delle società componenti il Gruppo in modo da risultare integrato e coerente. Gli Organi aziendali delle Controllate, secondo le rispettive competenze, agiscono in coerenza con il RAF di Gruppo e sono responsabili della sua attuazione per quanto concerne gli aspetti relativi alla propria realtà aziendale.

Il processo ICAAP/ILAAP è il processo interno di determinazione dell'adeguatezza patrimoniale e di liquidità delle banche, che effettuano un'autonoma valutazione della propria situazione, attuale e prospettica, in relazione ai rischi assunti e alle strategie aziendali, così come disciplinato dalla normativa esterna vigente.⁴

Il Gruppo identifica il proprio modello di applicazione del processo ICAAP formalizzato in uno specifico Regolamento, che costituisce parte integrante della gestione aziendale e contribuisce a determinare le strategie e l'operatività corrente del Gruppo a livello consolidato. Tale modello comprende tutte le Società del Gruppo che contribuiscono alla definizione del bilancio consolidato bancario e tiene conto delle diversità delle stesse (dimensioni, complessità e altre caratteristiche) dettando regole differenziate e sollecitando un'applicazione delle disposizioni coerente con le specificità di ciascun intermediario (principio di proporzionalità).

3.5. Governance ICT del Gruppo

Il rischio informatico ICT e di sicurezza è stato definito dal Gruppo Finint come il rischio di incorrere in perdite dovute alla violazione della riservatezza, carente integrità dei sistemi e dei dati, inadeguatezza o indisponibilità dei sistemi e dei dati o incapacità di sostituire la tecnologia dell'informazione (IT) entro ragionevoli limiti di tempo e costi in caso di modifica dei requisiti del contesto esterno o dell'attività (agility), nonché i rischi di sicurezza derivanti da processi interni inadeguati o errati o da eventi esterni, inclusi gli attacchi informatici o un livello di sicurezza fisica inadeguata. Nella rappresentazione integrata dei rischi aziendali a fini prudenziali

⁴ Titolo III, Capitolo 1, Sez. II della Circolare 285 del 17 dicembre 2013 di Banca d'Italia.

(ICAAP), tale tipologia di rischio è considerata, secondo gli specifici aspetti, tra i rischi operativi, reputazionali e strategici.

Al fine di gestire appropriatamente il rischio ICT e di sicurezza, il Gruppo ha provveduto allo sviluppo e all'applicazione di un processo di analisi e valutazione che consente di:

- garantire l'aderenza delle strategie di indirizzo ICT con gli obiettivi di business aziendali, in termini di evoluzione sostenibile, operatività e competitività dei costi, attraverso la riduzione dell'esposizione al Rischio ICT e di sicurezza;
- ottemperare alle normative esterne in materia di analisi e gestione dei rischi ICT e di sicurezza.

In ambito normativo, il Gruppo ha adottato policy e procedure interne al fine di regolare il rischio ICT e di sicurezza. In particolare, è stata definita la metodologia di gestione del rischio ICT e di sicurezza utilizzata dal Gruppo per la definizione di un modello di analisi e gestione che consente di mettere in relazione il rischio ICT e di sicurezza al proprio contesto organizzativo.

Secondo quanto definito dal 40° Aggiornamento della Circolare 285 del 17 dicembre 2013 di Banca d'Italia, la Banca deve prevedere una Funzione di Controllo di secondo livello responsabile del monitoraggio e del controllo dei rischi ICT e di sicurezza, nonché della verifica dell'aderenza delle operazioni ICT al sistema di gestione dei rischi ICT e di sicurezza. Tra i principali aspetti del suo ruolo si determinano le seguenti macro-attività:

- definizione della metodologia di analisi dei rischi ICT: la Funzione di Controllo di secondo livello è responsabile della definizione della metodologia di analisi dei rischi che sia integrata nel più ampio framework di risk management adottato dagli istituti, a tal proposito:
 - la funzione Risk Management ha la responsabilità di proporre alla funzione Compliance l'assetto organizzativo, metodologico e procedurale per i processi di governo e controllo del rischio ICT e di sicurezza; revisionare ed aggiornare annualmente la metodologia di analisi del rischio; proporre al CdA il livello di propensione al rischio;
 - la funzione Compliance ha la responsabilità di valutare e validare la proposta dell'assetto organizzativo, metodologico e procedurale per i processi di governo e controllo del rischio ICT e di sicurezza; verificare la compliance alle norme di riferimento della metodologia di analisi del rischio; indirizzare la revisione del modello in caso di modifiche normative, rilievi emersi dalle altre funzioni di controllo, eventuali nuove esigenze della Banca e del Gruppo;
- valutazione e monitoraggio dei rischi ICT e di sicurezza: la Funzione di Controllo è responsabile dell'esecuzione dell'analisi periodica dei rischi ICT e delle operazioni di monitoraggio dei rischi ICT secondo indicatori definiti, a tal proposito:
 - la funzione Risk Management ha la responsabilità di eseguire almeno annualmente l'analisi del rischio ICT di sicurezza; integrare l'attuale processo di monitoraggio dei rischi della Banca con indicatori relativi al rischio informatico e rendicontarli al CdA; valutare e validare la definizione e avanzamento del Piano di trattamento dei Rischi IT proposto dalla funzione IT;
 - la funzione Compliance ha la responsabilità di verificare la compliance del processo di analisi rispetto alle procedure interne e norme di riferimento; supportare il monitoraggio svolto dalla funzione Risk Management, secondo quanto di competenza e sulla base delle eventuali evidenze delle attività di verifica condotte; effettuare il monitoraggio delle azioni correttive emerse nell'ambito delle proprie attività di verifica;

- supporto alla definizione della policy di sicurezza dell'informazione: la Funzione di Controllo deve concorrere alla definizione e revisione della policy di sicurezza dell'informazione, a tal proposito:
 - la funzione Risk Management ha la responsabilità di supportare la funzione IT nella definizione della policy di sicurezza; integrare eventualmente il Modello di analisi del rischio sulla base di quanto definito all'interno della policy di sicurezza;
 - la funzione Compliance ha la responsabilità di verificare la compliance della policy di sicurezza IT alle norme di riferimento;
- reporting delle valutazioni di IT Risk: la Funzione di Controllo è responsabile di condividere e riportare le valutazioni dei rischi ICT verso l'organo con funzione di gestione o l'organo con funzione di supervisione strategica, a tal proposito:
 - la funzione Risk Management ha la responsabilità di presentare periodicamente al CdA i risultati del monitoraggio dei rischi IT, tramite indicatori; informare periodicamente (almeno annualmente), per il tramite dell'Amministratore Delegato, il CdA sulla situazione di rischio ICT e di sicurezza della Banca, anche attraverso il "Rapporto sintetico sulla situazione del rischio ICT e di sicurezza" e la "Relazione sulle risultanze dell'analisi dei rischi operativi e di sicurezza relativi ai servizi di pagamento"; rendicontare periodicamente al CdA il rischio calcolato su attività di modifica/progetti rilevanti; rendicontare periodicamente al CdA il rischio associato agli incidenti occorsi;
 - la funzione Compliance ha la responsabilità di fornire alla funzione Risk Management i risultati del monitoraggio degli indicatori di compliance IT; verificare l'aderenza alle norme del "Rapporto sintetico sulla situazione del rischio ICT e di sicurezza" e la "Relazione sulle risultanze dell'analisi dei rischi operativi e di sicurezza relativi ai servizi di pagamento".
- coinvolgimento nei processi di incident e change management: la Funzione di Controllo è informata su attività o eventi che influenzino il profilo di rischio della banca, inclusi incidenti operativi o di sicurezza, nonché di qualsiasi modifica sostanziale in ambito ICT, dove viene coinvolta per il controllo dei rischi relativi, a tal proposito:
 - la funzione Risk Management è informata circa gli incidenti IT e di sicurezza considerati «critici» e coinvolta eventualmente nella valutazione dell'incidente; è informata circa le modifiche sostanziali in ambito ICT; definisce i criteri per la definizione del rischio di modifica/progetto IT; richiede alla funzione IT i più opportuni dati per il calcolo del rischio di modifica/progetto IT; definisce i criteri per la definizione del rischio associato agli incidenti di sicurezza; richiede alla funzione IT i più opportuni dati per il calcolo del rischio legato agli incidenti di sicurezza;
 - la funzione Compliance verifica la coerenza dei criteri per il calcolo del rischio di modifica/progetto con le norme di riferimento; verifica la coerenza dei criteri per il calcolo del rischio legato agli incidenti con le norme di riferimento; verifica la compliance del processo di gestione del rischio associato alle modifiche/progetti (es. coerenza dei controlli compensativi definiti, coerenza dei criteri utilizzati, ecc.); verifica la compliance del processo di gestione del rischio associato agli incidenti IT.

4. Flussi informativi

4.1. Generalità

La predisposizione di un adeguato sistema di circolazione delle informazioni, sia internamente alla Banca, sia in ambito infragruppo, rappresenta una condizione imprescindibile affinché siano effettivamente realizzati i seguenti obiettivi:

- efficienza della gestione;
- efficacia dei controlli.

Coerentemente con tali esigenze, il Gruppo ha:

- strutturato forme di comunicazione e di scambio di informazioni complete, tempestive e accurate, in linea con la rilevanza e la complessità dell'oggetto dell'informazione stessa;
- formalizzato all'interno di una Direttiva di Gruppo⁵ l'architettura dei flussi informativi, il sistema delle interrelazioni all'interno del Gruppo, nonché il processo di gestione dell'informativa, in un quadro di reciproca assunzione di impegni, atti a verificare nel continuum il perseguimento degli obiettivi strategici e il rispetto delle vigenti normative di settore.

Per essere efficienti ed efficaci, i flussi informativi e il reporting generato sono strutturati in base a principi di:

- uniformità: i dati, le informazioni gestionali e i diversi rischi cui è soggetto il Gruppo devono essere esposti con un linguaggio comune, al fine di renderne la lettura più immediata e comparabile;
- chiarezza e completezza: devono essere individuate le fonti dei dati e delle informazioni, dettagliati i contenuti e motivate le considerazioni emerse, indicando puntualmente le Funzioni e/o gli Organi che sono intervenuti nel processo istruttorio e i relativi pareri, nonché riportando espressamente, ove necessario, il disposto deliberativo proposto;
- creazione di valore: devono essere rappresentati tutti gli eventuali impatti delle soluzioni proposte suggerendo possibili azioni da sottoporre alla valutazione del management.

4.2. Architettura dei Flussi Informativi

Il complessivo sistema dei flussi informativi interni alle singole Società del Gruppo prevede, in quanto applicabili:

- i flussi predisposti dalle Unità Organizzative aziendali e dalle Funzioni Aziendali di Controllo verso Organi Sociali/Comitati/Funzioni di Controllo. Le Controllate definiscono la propria Mappa dei flussi informativi tenendo in considerazione le proprie esigenze e specificità. Nell'ambito della mappatura dei flussi informativi vengono identificati i flussi diretti alle Autorità di Vigilanza;
- i flussi tra Organi Sociali e tra Comitati endo-consiliari. Tali flussi sono di norma disciplinati nei Regolamenti di funzionamento degli Organi Sociali e dei Comitati endo-consiliari;
- i flussi tra le Funzioni Aziendali di Controllo. Tali flussi sono di norma identificati nei Regolamenti delle Funzioni Aziendali di Controllo o nei documenti che disciplinano il complessivo assetto del Sistema dei controlli interni;

⁵ Tale documento è rivolto alla Banca e alle Società del Gruppo. Queste ultime recepiscono la Direttiva con atto deliberativo del proprio CdA e adeguano il sistema dei flussi informativi, compatibilmente con le caratteristiche delle rispettive strutture organizzative.

- i flussi tra le singole Unità Organizzative. Tali flussi sono di norma identificati nelle mappature di processo di dettaglio in cui le specifiche Unità Organizzative sono coinvolte.

4.2.1. Il sistema delle interrelazioni di Gruppo

L'adeguata circolazione dei flussi informativi è un elemento fondamentale nell'organizzazione del Gruppo, perché consente la realizzazione degli obiettivi di efficienza della gestione ed efficacia dei controlli, nonché un ordinato e tempestivo reporting agli Organi sociali.

Per garantire agli Organi sociali della Capogruppo e delle Controllate la piena conoscenza e governabilità dei fatti aziendali e per assicurare un corretto e puntuale indirizzo e controllo sull'andamento del Gruppo, la Capogruppo e le Controllate raccolgono, sulla base dell'architettura informativa delineata dai Regolamenti in materia, le necessarie informazioni e ne curano l'informativa per gli Organi sociali della Capogruppo e – ove richiesto – per le Autorità di Vigilanza.

In particolare, i temi trattati riguardano:

- l'andamento della gestione corrente – andamento gestionale del Gruppo e delle singole Società;
- l'impianto organizzativo/statutario – struttura organizzativa, operazioni straordinarie, modifiche statutarie, sistema delle deleghe, posizionamento territoriale, nomina/cessazione dei Dirigenti e degli Organi sociali, Ordini del giorno e calendario delle riunioni degli Organi sociali;
- i controlli interni – relazioni periodiche sulle attività di controllo svolte dalle Funzioni Aziendali di Controllo;
- i rischi – informazioni qualitative e quantitative sui rischi cui è esposto il Gruppo e stima qualitativa dei rischi identificati, sulla base dei giudizi di rilevanza relativi alle diverse categorie di rischio.

Nell'esercizio della funzione di indirizzo e controllo sull'andamento delle Controllate assegnate dall'Autorità di Vigilanza, la Capogruppo ha definito i flussi che le società controllate sono tenute ad indirizzare verso gli Organi sociali, i Comitati e le Funzioni aziendali di Controllo della Capogruppo.

Al fine di assicurare il rispetto dei principi di governance definiti dalla Capogruppo, le Controllate, nel dotarsi di appositi Regolamenti per la disciplina dei flussi informativi interni coerenti con quanto stabilito a livello di Gruppo mediante la definizione della propria Mappa dei flussi informativi, individuano in particolare i soggetti responsabili della trasmissione dei flussi alla Capogruppo.

4.2.2. Obblighi di riservatezza

La Capogruppo ha definito un apposito Codice Etico al fine di formalizzare e rendere espliciti, attraverso norme comportamentali, tutti quei valori la cui osservanza, unitamente al rispetto delle leggi e dei regolamenti nazionali ed internazionali, è condizione imprescindibile per la tutela e la promozione dell'affidabilità, della reputazione e dell'immagine della Banca, fattori tutti che costituiscono un patrimonio decisivo per il suo successo.

In particolare, all'interno della Banca e di ciascuna Società del Gruppo che lo adotti, il Codice Etico è rivolto a tutti i destinatari coinvolti. Questi sono tenuti al rigoroso rispetto delle previsioni normative esterne ed interne in materia di privacy e informazioni privilegiate; devono pertanto evitare ogni condotta che, anche solo indirettamente, possa comportare una indebita diffusione di dati, notizie, o altre informazioni avente carattere riservato. Inoltre, il Gruppo garantisce, in conformità alle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti, la riservatezza delle informazioni in proprio possesso.